



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 55 DEL 06/04/2018

OGGETTO: Atto di indirizzo diretto all'acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 dei terreni siti in Contrada Califena relativi alla realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **6** del mese di **APRILE** alle ore **20.00** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

<i>N.</i>	<i>NOMINATIVO</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	X	
02)	Raneri Rosy	Assessore		X
03)	Smeralda Paolo	Assessore	X	
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore		X

Assente: Grioli Francesco Domenico e Raneri Rosy.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **ESECUTIVO**.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano

F.to Francesco Cateno Grioli

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Cap 98020 - Via Roma

☎ 0942.700301 – 📠 0942.700217

www.comune.ali.me.it

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Atto di indirizzo diretto all'acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 dei terreni siti in Contrada Califena relativi alla realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976.

IL SINDACO

Premesso che:

- La Legge regionale n. 26 del 4 agosto 1978, al fine di incentivare il processo di ristrutturazione della rete commerciale, prevede specificatamente all'art. 15, commi 2 e 3, forme assimilabili al finanziamento per la realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976;
- Con istanza prot. n. 2517 del 30 aprile 1991 il rappresentante legale *pro-tempore* del Comune di Ali ha chiesto un finanziamento per la realizzazione di un mercato ambulante da realizzare in Ali;
- Con deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Ali n. 146 del 30 aprile 1991, modificata con deliberazione di Giunta Municipale n. 201 dell'8 giugno 1991, è stato approvato il progetto per la realizzazione del mercato ambulante per complessivi £ 2.229.000.000;
- con decreto assessoriale n. 1418/X/91 del 14 giugno 1991 dell'Assessorato Commercio, Artigianato e Pesca, registrato alla Corte dei Conti l'8 ottobre 1991 e trasmesso alla scrivente Amministrazione comunale con nota prot. n. 04062 del 4 novembre 1991, acquisito agli atti dell'Ente in data 2 dicembre 1991 con nota prot. n. 6139, è stato concesso il finanziamento complessivo di £ 2.299.000.000 (di cui £ 1.715.000.000 per lavori a base d'asta e £ 584.000.000 per somme a disposizione dell'Amministrazione comunale) corrispondente al 100% della spesa necessaria per la realizzazione del programmato mercato ambulante;
- con ordinanza n. 9 prot. n. 581 del 2 febbraio 1993 è stata disposta l'occupazione d'urgenza di mq. 800 della particella n. 247 per la realizzazione del predetto mercato;
- a seguito della predetta ordinanza, il Comune di Ali si immetteva nel possesso del terreno in questione;
- i lavori in oggetto venivano appaltati, con contratto n. 9 di rep. del 24 aprile 1993, all'impresa Eurocentrale srl Eurcen di Terme Vigliatore per un importo complessivo di £ 1.149.221.500 al netto del ribasso d'asta del 32,99%;
- in data 21/02/1994 sono stati consegnati i lavori, che hanno avuto concreto inizio il 24/02/1994, la cui durata, ai sensi della normativa vigente, è stata fissata in 15 mesi con termine finale del 20/05/95, prorogato successivamente al 20/07/1995;
- nonostante i vari solleciti per la conclusione dei lavori nei tempi concordati, l'ultimazione dei lavori non è mai avvenuta;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 66 del 17/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'organo esecutivo, preso atto della modifica irreversibile dei luoghi, ritenuto indispensabile procedere alla redazione dei tipi di frazionamento, trascrizione e volturazione degli immobili occupati per finalità di pubblico interesse, è stata assegnata la somma di € 2.600,00 per il completamento degli atti espropriativi,

- in esecuzione della predetta delibera, con determina n. 55/T del 29/06/2015, conferendo incarico al Geom. Francesco Repici;

Considerato che:

- l'Amministrazione comunale è giunta alla conclusione che la richiesta di restituzione di *“tutte le aree occupate e non utilizzate dal Comune ai fini della realizzazione dell'opera pubblica”*, appare soluzione difficilmente praticabile - se non impossibile, stante gli elevatissimi costi a cui si dovrebbe far fronte per adempiere - e, pertanto, particolarmente onerosa sotto ogni punto di vista;

- alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno procedere - secondo la speciale procedura contemplata dall'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. - con l'acquisizione definitiva delle particelle di terreno di cui trattasi al patrimonio indisponibile dell'Ente, anche al fine di valutare il completamento dell'opera (simbolo, allo stato, di inefficienza amministrativa e fonte di danno all'immagine per la Comunità aliese), la sua destinazione a nuovi scopi di interesse pubblico e il conseguente auspicato inserimento nella programmazione comunale delle opere pubbliche anche al fine di intercettare risorse disponibili presso specifiche linee di finanziamento regionali, nazionali e/o comunitarie;

- l'istituto dell'acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis è legittimamente utilizzabile in via discrezionale (essendo il portato del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, ai quali il Giudice non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito *“ogni qual volta sia stata accertata l'illegittimità d'una pregressa procedura espropriativa, avviando dunque il procedimento ex art. 42-bis, finalizzato all'adozione di un provvedimento d'acquisizione del fondo o del diritto, strumentali all'attuazione degli interessi istituzionali, al patrimonio indisponibile pubblico (cfr. Cons. St., IV, 3 marzo 2015 n. 1036) dello stesso ente”* (sul punto C.d.S., sez. IV, 3 marzo 2015 n. 1036);

- il comma 8 del medesimo art. 42-bis dispone che lo speciale procedimento acquisitivo è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;

- la giurisprudenza ha più volte chiarito che *“invero il provvedimento ex art. 42-bis è volto a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata – costituendo pertanto, una extrema ratio per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già un rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione”* (Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2016, n. 11258; Cons. St., Ad. Plen. n. 3/2016);

Visto

- l'art. 42-bis, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare i commi 1, 3 e 4, secondo cui:

“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne

giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2";

Ritenuto che a tutt'oggi vi è l'indiscutibile prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione al patrimonio pubblico delle aree in questione, interesse pubblico che è certamente prevalente rispetto al contrapposto interesse privato, stante la evidente necessità di provvedere a tutti gli obblighi istituzionali che fanno carico al Comune per completare la realizzazione;

Considerato che non sussistono alternative alla acquisizione sanante prevista dall'art. 42 *bis* del D.P.R. 327/01, stante il già acquisito utilizzo di fatto delle aree in questione;

Rilevato che la norma in esame prevede la sua applicabilità a fatti anteriori alla sua entrata in vigore che non hanno trovato legittimazione in idoneo titolo ablativo a causa del mancato inizio o conclusione di accordi negoziali pubblici o di procedure espropriative;

Rilevato che la procedura di cui al citato art. 42 *bis* è indubbiamente applicabile per le porzioni di terreno occupate per i mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976 e che, pertanto, dovrà essere promossa non appena l'Ufficio Tecnico avrà proceduto alla acquisizione dei certificati catastali;

Dato atto che

- pertanto, permangano le condizioni di attualità e di eccezionalità dell'interesse pubblico all'acquisizione delle aree, di cui al 4 c. dell'art. 42 *bis* D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ss.mm.ii., e che non esistono alternative all'emanazione del provvedimento ablatorio;
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. 1), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rientrano nella competenza del Consiglio Comunale le acquisizioni immobiliari e pertanto, seppur in presenza della particolare natura dell'acquisizione sanante,
- sarà l'organo consiliare ad esprimersi definitivamente sul provvedimento di acquisizione (cfr. T.A.R. Venezia sez. II 16/02/2016, n. 170 e, Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2013, n. 4445);

VISTO il D.P.R. 8.6.2001 n. 327, recante *"TU delle disposizioni legislative regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*, ed in particolare l'art. 42 *bis* che evidenzia la disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali l'Amministrazione Pubblica abbia occupato senza idoneo titolo un immobile privato destinandolo alla realizzazione di opera pubblica e vi abbia realizzato una opera pubblica prevedendo la possibilità in tal caso di provvedere a sanare tale situazione di illiceità mediante l'adozione del prescritto provvedimento sanante";

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTA la L.R. 30/200 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 22 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO l'art. 42 *bis* del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (Testo Unico delle Espropriazioni), rubricato *"Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico"*;

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate,

PROPONE

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di esprimere**, quale atto di indirizzo, la volontà di avviare il procedimento e di adottare tutti gli atti conseguenti e di legge preordinati all'emanazione finale dell'atto di acquisizione dell'area relativa la realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976.
3. **Di dare atto** che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico dell'Ente e non richiede parere di regolarità contabile.
4. **Di disporre** l'acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente la proprietà dei terreni occupati per la realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976 per le finalità specificate in premessa.
5. **Di conferire mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica per provvedere a dare inizio alla procedura di acquisizione sanante, di cui alla citata norma, nel rispetto del procedimento previsto dalla L. 241/90 e delle disposizioni dello stesso art. 42 *bis* D.P.R. 327/2001.
6. **Di trasmettere** la presente determina al responsabile dell'Area Tecnica per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
7. **Di dare atto** che il provvedimento di acquisizione sarà adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. **Di comunicare** all'ufficio di Segreteria per la conservazione e l'archiviazione del presente atto.
9. **Di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.
10. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n.45 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Atto di indirizzo diretto all'acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. 327/2001 dei terreni siti in Contrada Califena relativi alla realizzazione di mercati destinati ai commercianti ambulanti di cui alla legge 398/1976.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Ali 6/04/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: NON DOVUTO.

Ali, 6/04/2018

Il responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n.

_____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **6 aprile 2018**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Alì, **6 aprile 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
